

DELIBERA N. 107/21/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO
DELL'ASSOCIAZIONE "ALFA NORD RAN MAXXIMUM" (SERVIZIO
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE A CARATTERE
COMUNITARIO "RAN FRIUL - LCN 91") PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 7,
DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N.353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. FRIULI VENEZIA GIULIA N. 1/2021 - PROC. N.
27/21/FB-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 maggio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *"Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *"Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo"*;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *"Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale"* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n.696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la legge regionale 11 aprile 2001 n. 11, recante “*Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”, che ha istituito il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Friuli Venezia Giulia (CO.RE.COM.);

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva ad esso delegate

dall'Autorità, ha acquisito da parte dell'Associazione Alfa Nord Ran Maxximum, le registrazioni della programmazione mandata in onda sul canale LCN 91 dal giorno 7 al giorno 13 settembre 2020 dal servizio di media audiovisivo in ambito locale a carattere comunitario "RAN FRIUL" riscontrando, nell'intera programmazione consegnata, la simultanea presenza dei loghi "RAN FRIUL" e "TELE ALTO BUT", appartenente ad altro operatore.

L'Associazione Alfa Nord Ran Maxximum – in esito alla richiesta di chiarimenti in merito alla compresenza dei loghi avanzata dal CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia con nota prot. 43/P dell'8 gennaio 2021 – ha comunicato tramite PEC in data 15 gennaio 2021 che la stessa svolge, con autorizzazione rilasciata dal Ministero, le attività previste dall'articolo 30, comma 1, del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ed in particolare, ai fini del perseguimento degli scopi sociali, esercita attività di ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale di segnali televisivi esteri a sostegno delle minoranze linguistiche nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge n. 482/1999 e realizza programmi originali auto prodotti per conto proprio e di terzi, elaborati nei propri studi per la divulgazione di palinsesti in favore di dette minoranze.

A conclusione delle attività svolte il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, con atto CONT. 01/2021 del 15 gennaio 2021 (prot. n. 0000232), ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato all'Associazione Alfa Nord Ran Maxximum, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale a carattere comunitario "RAN FRIUL", la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 7, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS per aver diffuso, dal giorno 7 al giorno 13 settembre 2020, il proprio palinsesto giornaliero contrassegnandolo contemporaneamente con il marchio "RAN FRIUL" e con il marchio del fornitore di servizi media audiovisivi "TELE ALTO BUT" dell'Associazione Tele Alto But.

2. Deduzioni della società

L'Associazione Alfa Nord Ran Maxximum, cui il citato atto di contestazione CONT. 01/2021 del 15 gennaio 2021 è stato notificato in pari data, nei termini in esso indicati non ha presentato memorie giustificative, mentre con nota del 9 aprile 2021, inviata tramite PEC al CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, ha rappresentato, tra l'altro, quanto segue:

- Alfa Nord Ran Maxximum è una associazione *no profit* (senza scopo di lucro), che divulga programmi a favore delle minoranze linguistiche storiche insediate nel Friuli Venezia Giulia riconosciute dalla legge n.482/1999 e dalle leggi regionali;
- come più volte ribadito al CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia e a tutti gli uffici competenti, l'Associazione divulga programmi auto prodotti nel rispetto delle leggi e delle quote indicate dalle leggi ed esercita altresì attività autorizzata dal Ministero di diffusione di programmi in favore delle minoranze linguistiche, anche in collaborazione con emittenti estere, nei termini previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 30, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

- nella convinzione di aver agito in piena legalità e in conformità con quanto trasmesso da altri operatori che esercitano analoga attività in favore delle minoranze linguistiche, si chiede l'archiviazione degli atti, in considerazione delle precarie condizioni economiche in cui attualmente si trova l'Associazione a causa delle restrizioni dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della buona fede dimostrata con la spontanea consegna, nonostante i ridotti mezzi a disposizione e i collaboratori stremati, delle registrazioni dei programmi al CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia.

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia con deliberazione n. 7/2021 del 26 febbraio 2021 ha ritenuto di confermare la violazione contestata proponendo a questa Autorità la prosecuzione del procedimento con l'irrogazione della sanzione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Al riguardo non si ritiene accoglibile la proposta formulata dal CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia poiché, ad esito della visione delle registrazioni dei programmi oggetto di contestazione e dall'esame della documentazione istruttoria versata in atti, si rileva quanto segue:

- il servizio di media audiovisivo in ambito locale a carattere comunitario "*RAN FRIUL*", ha mandato in onda dal giorno 7 al giorno 13 settembre 2020, il proprio palinsesto giornaliero contrassegnandolo contemporaneamente con il marchio "*RAN FRIUL*" e con il marchio "*TELE ALTO BUT*";

- il marchio "*RAN FRIUL*", sebbene accompagnato dal logo dell'emittente "*TELE ALTO BUT*", è sempre presente nelle trasmissioni oggetto di contestazione ed attesta che nel periodo sottoposto a monitoraggio il palinsesto del fornitore di servizio di media audiovisivo "*RAN FRIUL*", operante sul canale LCN 91, è stato trasmesso con il marchio di quest'ultimo per non meno di ventiquattro ore settimanali;

- l'asserzione in ordine alla fondatezza, in punto di fatto e di diritto, di quanto proposto a questa Autorità dal predetto Comitato regionale per le comunicazioni presuppone, necessariamente, una valutazione riguardo alle ragioni che sostengono la previsione di cui all'articolo 3, comma 7, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, per la quale il palinsesto del fornitore di servizio media audiovisivo lineare è identificato "*da un unico marchio*" per non meno di ventiquattro ore settimanali; in proposito si osserva che la norma in esame è intesa a stabilire per ciascun servizio media audiovisivo un limite settimanale minimo di trasmissioni ed altresì ad evitare che un fornitore autorizzato occupi il canale LCN ad esso assegnato con la trasmissione di immagini fisse o di programmi ripetuti, preoccupandosi altresì di prevedere, unicamente ai fini del calcolo orario riguardante il rispetto degli obblighi di programmazione minima settimanale, che le trasmissioni mandate in onda nell'arco della settimana siano riconducibili allo stesso marchio e, di conseguenza, al medesimo editore, responsabile del palinsesto irradiato sotto quel marchio. In altre parole, la previsione regolamentare dell'Autorità non ha inteso imporre l'esclusività e l'unicità del marchio da esporre nelle trasmissioni mandate in onda, bensì rendere possibile, attraverso l'esibizione di un medesimo marchio, l'identificazione dell'unico fornitore di servizi media cui ricondurre

la responsabilità editoriale del palinsesto settimanale ai fini del calcolo dei tempi di trasmissione. Nel caso di specie, l'Associazione Alfa Nord Ran Maxximum ha consegnato al CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia le registrazioni dei programmi mandati in onda dal servizio di media audiovisivo "RAN FRIUL" nel periodo richiesto, non ostacolando l'esercizio delle attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione minima settimanale e la circostanza per la quale in tutte le trasmissioni esaminate, il marchio "RAN FRIUL" sia risultato accompagnato dal logo dell'emittente "TELE ALTO BUT" - probabilmente dovuta alla diffusione di programmi in favore delle minoranze linguistiche esercitata in collaborazione con altre emittenti ed asseritamente autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico - non ha impedito di riscontrare che nel periodo sottoposto a monitoraggio, il palinsesto del fornitore del servizio di media audiovisivo "RAN FRIUL" è stato trasmesso da un unico editore sotto il proprio marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali, come richiesto dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS;

RILEVATA, pertanto, la mancanza dei presupposti per la prosecuzione del procedimento sanzionatorio nei confronti dell'Associazione Alfa Nord Ran Maxximum per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti del procedimento avviato dal CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia nei confronti dell'Associazione Alfa Nord Ran Maxximum per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 12 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba